

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE, SERVIZI PER L'IMPIEGO E
CRISI AZIENDALI

Oggetto: DGR 62/01 - DGR 2164/01 e s.i.m. Accreditamento strutture di formazione. Geco Pesaro s.r.l. Via Castelfidardo 91 Pesaro (PU).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. Di accreditare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la sede operativa di Geco Pesaro s.r.l., situata in Via Castelfidardo 91 Pesaro (PU), per l'esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale ai sensi delle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. per le macrotipologie e le durate di seguito descritte:

- Macrotipologia formativa OBBLIGO FORMATIVO: Accreditamento Definitivo - durata triennale.
- Macrotipologia formativa FORMAZIONE SUPERIORE: Accreditamento Definitivo - durata triennale.
- Macrotipologia formativa FORMAZIONE CONTINUA: Accreditamento Definitivo - durata triennale.

2. La sede operativa accreditata sarà iscritta in apposito Elenco, che viene periodicamente aggiornato, con l'indicazione dei confini di validità dell'accREDITAMENTO (tipologie formative, durata, eventuale regime provvisorio).

3. Il soggetto accreditato permane nel sistema di accREDITAMENTO se dimostra di essere in grado di assolvere tutti i requisiti minimi di qualità fissati dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e se non esaurisce il "monte crediti", di cui alla delibera n. 974/2008.

4. Il soggetto accreditato ha l'obbligo della presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti. Il termine perentorio per l'autocertificazione decorre dal trentesimo giorno antecedente la scadenza dell'annualità precedente di vigenza dell'accREDITAMENTO.

5. Nel caso in cui l'obbligo di cui al punto precedente non sia assolto nei termini e con le modalità previste, la competente Struttura regionale in materia di AccREDITAMENTO delle strutture formative comunica le condizioni di non conformità, sospendendo la condizione di accREDITAMENTO e fissando il termine di adeguamento. Ai sensi della delibera n. 1449/2003 la durata della sospensione è fissata in giorni 30 decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione. Nel caso in cui il soggetto non rispetti detto termine per il ripristino delle condizioni di accREDITAMENTO, l'accREDITAMENTO verrà revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 62/2001, così come modificato dalla delibera n. 1449/2003 e dalla delibera n. 974/2008.



6. Ai sensi delle vigenti disposizioni durante il periodo di sospensione dell'accreditamento le strutture formative non possono firmare convenzioni per l'avvio di nuovi interventi, possono erogare le attività per le quali sono state firmate le convenzioni in data antecedente al provvedimento di sospensione.

7. In relazione agli impegni assunti e da assumere, nonché alle autocertificazioni rese e da rendere da parte del soggetto formativo richiedente, potranno essere in ogni tempo effettuati dalla Regione Marche i controlli previsti dalle fonti giuridiche citate quali normative di riferimento.

8. Di pubblicare il presente decreto per estremo nel B.U.R. della Regione Marche.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DGR n. 62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 - Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM).
- DGR n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D:M: n. 166/2001. DGR n. 62 del 17/01/2001 - Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.
- DGR n. 1449 del 28/10/2003 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative della Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 62 del 17/01/2001 e alla DGR n. 2164 del 18/09/2001.
- DGR n. 721 del 13/06/2005 ad oggetto: DGR n. 62/2001 - DGR n. 2164/2001 - DGR n. 1449/2003. Applicazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento alle strutture che erogano iniziative formative di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e successive modifiche.
- DGR n. 1071 del 19/09/2005 ad oggetto: D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze professionali - Approvazione del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) di cui alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e integrazione alla D.G.R. 2164/2001.
- DGR n. 868 del 24/07/2006 ad oggetto: delibere n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche. Delibera n. 1071/2005. Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture formative.
- DGR n. 974 del 16/07/2008 ad oggetto: DGR n. 62/2001. Integrazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.
- DGR n. 987 del 15/06/2009 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative. Applicazione delle disposizioni della delibera n. 974/2008 alle iniziative formative autorizzate ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e s. m.
- DGR n. 381 del 17/03/2025 ad oggetto: Articoli 4, comma 3, lettere b), e) e f), 11, commi 2 lettere b), c), d) e e) e 12, comma 3, legge regionale n. 18/2021 – Ridefinizione e pesatura delle strutture organizzative della Giunta regionale, parziale ricollocazione delle posizioni non dirigenziali e riassegnazione tra Dipartimenti del personale interessato. Revoca delle deliberazioni n. 1204/2021 e n. 1523/2021 e s.m.i.

Motivazione

Con delibera n. 62 del 17/01/2001 è stato approvato il Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche - DAFORM - e con delibera 2164 del 18/9/2001 sono state approvate le procedure operative sulla base di quanto previsto nella delibera 62/2001 e nel decreto ministeriale 166/2001, che ha definito i requisiti minimi comuni a tutti i sistemi regionali di accreditamento. Con successiva delibera n. 1449 del 28/10/2003 sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate delibere n. 62/2001 e n. 2164/2001.

In data 19/9/2005 è stata approvata la delibera n. 1071, con la quale è stato deliberato il Regolamento relativo agli standard minimi delle competenze professionali degli operatori delle strutture formative accreditate.



Il 16/07/2008 è stata approvata la delibera n. 974 con la quale è stato integrato il Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative. In particolare, è stato inserito l'articolo 4 bis - Monte Crediti - in base al quale ad ogni soggetto accreditato viene attribuito un "monte crediti" che sarà decurtato a seconda del tipo di irregolarità commessa, così come elencato nell'Allegato A della delibera n. 974/2008; inoltre con la delibera n. 974/2008 è stato integrato l'art. 6 del - Sospensione o Revoca dell'accREDITamento - del suddetto Regolamento, come di seguito descritto:

- Il soggetto formativo che incorre nella revoca dell'accREDITamento può presentare una nuova domanda di accREDITamento non prima che siano decorsi due anni dalla data del decreto di revoca.
- Il soggetto formativo che rinuncia all'accREDITamento può presentare una nuova domanda di accREDITamento non prima che siano decorsi due anni dalla data di presentazione della rinuncia. In caso di rinuncia all'accREDITamento da parte di un soggetto formativo avente attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.

In data 15 giugno 2009 è stata approvata la delibera n. 987 che ha stabilito che le disposizioni della sopracitata delibera n. 974/2008 si applicano anche alle iniziative formative autorizzate ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 16/90 e s. m.

Secondo le disposizioni vigenti:

- I soggetti interessati possono presentare la domanda di accREDITamento utilizzando lo schema di cui all'Allegato 3 della delibera n. 2164/2001.
- Oggetto di accREDITamento è ogni singola sede operativa di organismi pubblici o privati, ubicata nel territorio della Regione Marche, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza ed alla quale facciano capo in modo continuativo e verificabile tutti i processi di cui ai requisiti di processo previsti dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i.
- Le sedi operative accreditate sono iscritte in apposito Elenco con l'indicazione dei confini di validità (tipologia/e formativa/e, durata, eventuale regime provvisorio) dell'accREDITamento; l'elenco dei soggetti accreditati viene periodicamente aggiornato.
- Il soggetto accreditato permane nel sistema di accREDITamento se dimostra di essere in grado di assolvere tutti i requisiti minimi di qualità fissati dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e se non esaurisce il "monte crediti" per irregolarità penalizzate con sottrazione di punti, secondo quanto dettagliato nell'allegato A della citata delibera n. 974/2008.
- Qualora il "monte crediti" si esaurisca per irregolarità penalizzate con sottrazione di punti, l'accREDITamento è revocato.
- Il "monte crediti" standard viene assegnato al soggetto formativo una tantum all'atto di emissione del primo decreto di accREDITamento; per quanto riguarda i soggetti formativi già accreditati alla data di adozione della delibera n. 974/2008, il "monte crediti" standard è stato assegnato nel decreto di aggiornamento dell'Elenco delle strutture formative accreditate emesso successivamente alla data di adozione della delibera n. 974/2008 stessa.
- Secondo quanto previsto dalla delibera 974/2008, oltre al "monte crediti" standard, al soggetto formativo potrà essere attribuito un "monte crediti" aggiuntivo pari a massimo 10 punti, connesso alla corretta gestione degli interventi formativi finanziati dalla Regione. Il "monte crediti" complessivo è pertanto pari a massimo 40 punti.
- Il "monte crediti" aggiuntivo viene attribuito nella misura pari ad un punto per ogni progetto finanziato dalla Regione realizzato senza incorrere in irregolarità; il punteggio aggiuntivo può essere assegnato fino al raggiungimento del punteggio massimo di 40 punti.
- Le irregolarità che comportano sottrazione di punti corrispondono al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti.



- Ad un soggetto formativo che subisca una riduzione del “monte crediti” potrà essere reintegrato il punteggio mediante l'attribuzione di un punto per ogni progetto finanziato dalla Regione che sia stato realizzato, senza incorrere in irregolarità, successivamente alla data della decurtazione.
- Ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo e/o del punteggio di reintegro, i soggetti formativi dovranno presentare alla competente Struttura regionale in materia di Accreditamento delle strutture formative una richiesta secondo un fac-simile appositamente predisposto, nel rispetto di quanto stabilito dalla citata delibera n. 974/2008.
- L'adeguamento del “monte crediti” viene effettuato dalla Struttura regionale responsabile dell'accREDITamento delle strutture formative all'atto di emissione di ogni decreto di aggiornamento dell'Elenco delle strutture formative accreditate.

In data 07/08/2026 Geco Pesaro s.r.l., già accreditata con decreto n. 860/FOAC del 19/09/2023, ha presentato la richiesta di riaccREDITamento della propria sede operativa, situata in Via Castelfidardo 91 Pesaro (PU), per le macrotipologie formative Obbligo Formativo, Formazione Superiore e Formazione Continua.

Come previsto dal Regolamento istitutivo del Dispositivo di accREDITamento delle strutture formative della Regione Marche approvato con delibera n. 62/2001, è stato avviato il procedimento ed è stata effettuata la valutazione di completezza e congruenza della documentazione trasmessa dal soggetto richiedente e, verificata la carenza della documentazione stessa, è stata inviata la richiesta di integrazione.

La documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa e pertanto, verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, si propone di accREDITare la sede operativa di Geco Pesaro s.r.l., situata in Via Castelfidardo 91 Pesaro (PU), per l'esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale per le macrotipologie formative Obbligo Formativo, Formazione Superiore e Formazione Continua secondo la tipologia e la durata di seguito descritte:

- Macrotipologia formativa Obbligo Formativo: AccREDITamento Definitivo - durata triennale, a partire dalla data del presente provvedimento.
- Macrotipologia formativa Formazione Superiore: AccREDITamento Definitivo - durata triennale, a partire dalla data del presente provvedimento.
- Macrotipologia formativa Formazione Continua: AccREDITamento Definitivo - durata triennale, a partire dalla data del presente provvedimento.

Il soggetto accREDITato ha l'obbligo della presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti secondo quanto previsto agli Allegati 4 e 5 della delibera n. 2164/2001 e all'Allegato A6 della delibera n. 1071/2005.

Il termine perentorio per l'autocertificazione decorre dal trentesimo giorno antecedente la scadenza dell'annualità precedente di vigenza dell'accREDITamento.

Nel caso in cui l'obbligo di cui al punto precedente non sia assolto nei termini e con le modalità previste e nel caso in cui gli esiti degli accertamenti o altra causa avente valore legale manifestino la perdita di uno o più requisiti minimi di accREDITamento, la competente Struttura regionale in materia di AccREDITamento delle strutture formative comunica le condizioni di non conformità, sospendendo la condizione di accREDITamento e fissando il termine di adeguamento. Ai sensi della delibera n. 1449/2003 la durata della sospensione è fissata in giorni 30 decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione. Nel caso in cui il soggetto non rispetti detto termine per il ripristino delle condizioni di accREDITamento, l'accREDITamento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM di cui alla delibera n. 62/2001, così come modificato dalla delibera n. 1449/2003 e dalla delibera n. 974/2008.



Durante il periodo di sospensione dell'accreditamento le strutture formative non possono firmare convenzioni per l'avvio di nuovi interventi, possono erogare le attività per le quali sono state firmate le convenzioni in data antecedente al provvedimento di sospensione.

Ai sensi della delibera n. 974/2008 il soggetto formativo che incorre nella revoca dell'accreditamento può presentare una nuova domanda di accreditamento non prima che siano decorsi due anni dalla data del decreto di revoca.

In relazione agli impegni assunti e da assumere, nonché alle autocertificazioni rese e da rendere da parte del soggetto formativo richiedente, potranno essere in ogni tempo effettuati i controlli dalla Regione Marche previsti dalle fonti giuridiche citate in premessa quali normative di riferimento.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare un decreto ad oggetto:

DGR 62/01 - DGR 2164/01 e s.i.m. Accreditamento strutture di formazione. Geco Pesaro s.r.l.
Via Castelfidardo 91 Pesaro (PU).

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

La responsabile del procedimento
(Grazia Giambalvo)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti

